

ACCORDO

TRA

IMAIE - Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori in liquidazione- (da ora anche solo "**IMAIE in Liquidazione**"), con sede in Roma, via Piave 66, rappresentato dai commissari liquidatori, avvocato Giovanni Galoppi, professor Enrico Laghi ed avvocato Giuseppe Tepedino;

E

Nuovo IMAIE, (da ora anche solo "**Nuovo IMAIE**"), con sede a Roma, alla via Piave n. 66, in persona del presidente avvocato Andrea Miccichè.

(di seguito cumulativamente dette anche "**Parti**")

PREMESSO CHE


1. IMAIE, costituito per effetto dell'art. 5 della legge 93 del 1992, è stato dichiarato estinto con provvedimento del Prefetto di Roma, del 28 maggio 2009 successivamente confermato dal Consiglio di Stato con provvedimento del 14 luglio 2009 che ha annullato, in sede cautelare, il provvedimento di sospensione al detto decreto prefettizio in precedenza emesso dal TAR del Lazio in data 3 giugno 2009 e confermato nuovamente dal TAR Lazio, che, nel merito, con sentenza 28 maggio 2010, n. 13897/10 Reg. Sent. N. 03842, Reg. Ric., ha dichiarato improcedibile il ricorso promosso avverso il provvedimento del Prefetto;
2. il Presidente del Tribunale Civile di Roma, con decreto in data 18 maggio 2009 confermato da successivo decreto del 28 maggio 2009 nominava i Commissari Liquidatori ed assegnava loro i "*poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria con decisioni collegiali*";
3. all'art. 7 della legge 29 giugno 2010, n. 100 è previsto che "*1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali dell'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) in liquidazione, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, è costituito dagli artisti interpreti esecutori, assistiti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, firmatarie dei contratti collettivi nazionali e dalle associazioni di artisti interpreti esecutori che siano in grado di annoverare come propri iscritti almeno 200 artisti interpreti esecutori professionisti, il nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (nuovo IMAIE), associazione avente personalità giuridica di diritto privato, disciplinata, per quanto non espressamente previsto dalla presente disposizione, dal codice*



civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo. Lo statuto del nuovo IMAIE riconosce ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali un ruolo consultivo. Il nuovo IMAIE opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne approvano lo statuto e ogni successiva modificazione, il regolamento elettorale e di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 93 del 1992, e che riordinano con proprio decreto l'intera materia del diritto connesso, in particolare per assicurare che l'assetto organizzativo sia tale da garantire efficaci forme di tutela dei diritti degli artisti interpreti esecutori e per definire le sanzioni da applicare nel caso di mancato versamento al nuovo IMAIE dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori ai sensi delle leggi 22 aprile 1941, n. 633, e 5 febbraio 1992, n. 93, e nel caso di mancata trasmissione al nuovo IMAIE della documentazione necessaria alla identificazione degli aventi diritto di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nomina il presidente del collegio dei revisori, il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze nominano un componente ciascuno del collegio. 2. A decorrere dal 14 luglio 2009 sono considerati trasferiti al nuovo IMAIE compiti e funzioni attribuiti ai sensi di legge ad IMAIE in liquidazione ed, in particolare, il compito di incassare e ripartire, tra gli artisti interpreti esecutori aventi diritto, i compensi di cui agli articoli 71-septies, 71-octies, 73, 73-bis, 80, 84 e 180-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 93. Il nuovo IMAIE determina l'ammontare dei compensi spettanti agli artisti, interpreti ed esecutori, conformemente allo statuto ed ai regolamenti attuativi dello stesso, tenuto conto dell'articolo 82 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Al nuovo IMAIE è trasferito, dalla data di costituzione, il personale di IMAIE in liquidazione. Al termine della procedura di liquidazione sono trasferiti al nuovo IMAIE l'eventuale residuo attivo ed i crediti maturati. Limitatamente a tale fine si applica l'articolo 2112 del codice civile. 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, sono assolti con la pubblicazione nel sito del nuovo IMAIE, per millenovantacinque giorni consecutivi, dell'elenco degli aventi diritto, distintamente per ciascun trimestre, con la indicazione, per ciascun avente diritto, del periodo cui si riferisce il compenso e del produttore di fonogrammi che ha versato lo stesso. 3-bis. I dati idonei ad attestare l'identità e la residenza degli artisti interpreti esecutori aventi diritto devono essere trasmessi al nuovo IMAIE entro 30 giorni dalla data di distribuzione o utilizzazione dell'opera.




- il nuovo IMAIE si è costituito, nei modi e termini previsti dall'art. 7 legge 100/10, con atto costitutivo in data 12 luglio 2010, n. rep. 15025, raccolta 44870, notaio Susanna Operamolla;
4. l'atto costitutivo e lo statuto del nuovo IMAIE sono stati successivamente approvati con comunicazione del Ministero per i beni e le attività culturali protocollo 0017752-29/09/2010, di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 5. IMAIE in Liquidazione ha provveduto a svolgere gli adempimenti di rito provvedendo in data 16 gennaio 2000 al deposito della situazione patrimoniale al 14 luglio 2009, nella quale sono stati indicati i crediti degli artisti per pagamento effettuati a titolo di acconto sui diritti maturati e maturandi e provvedendo altresì al deposito dei seguenti stati passivi:
 - in data 19 aprile 2010 stato passivo riferito a: - diritti audiovisivi fino al 31 dicembre 2007; - diritti musicali fino al 31 dicembre 2006;
 - in data 21 novembre 2011 stato passivo inerente 1 dipendente e debiti fiscali;
 - in data 24 gennaio 2013 stato passivo inerente diritti audiovisivi relativi al periodo 1 gennaio 2008/14 luglio 2009;
 - in data 6 febbraio 2014 stato passivo musicale riferito a: - i compensi musicali ex artt. 73 e 73 bis L. n. 633/41 SCF dal 01.01.2007 al 31.12.2007, AFI dal 01.01.2000 al 31.12.2008, RAI TRADE dal 01.01.2006 al 31.12.2008 e conguagli dal 01.01.2000 al 31.12.2005; i compensi musicali ex art. 71 L. n. 633/41 COPIA PRIVATA AUDIO dal 01.01.2007 al 31.12.2008; i compensi musicali ex artt. 73 e 73 bis L. n. 633/41 dal 01.01.2007 al 31.12.2007; i compensi musicali ex art. 71 L. n. 633/41 dal 01.01.2000 al 31.12.2007; - i compensi relativi a somme maturate dagli AIE all'estero ai sensi e per gli effetti degli Accordi di Tipo A sottoscritti tra I.M.A.I.E. e la A.D.A.M.I. SC.;
 6. IMAIE in Liquidazione al fine di completare la propria attività ha necessità di svolgere ancora la lavorazione di diversi rendiconti;
 7. IMAIE in Liquidazione, inoltre, prima del deposito dell'ultimo e definitivo stato passivo e prima del deposito del bilancio finale di liquidazione, al fine essenziale di garantire la categoria degli artisti interpreti o esecutori con il pagamento di quanto dovuto ai singoli aventi diritto in relazione ai passaggi delle opere cui hanno preso parte, ritiene opportuno svolgere attività a chiusura della liquidazione mediante la lavorazione dei rendiconti, al fine di attribuire i saldi dovuti agli artisti in relazione a quelle opere cinematografiche od audiovisive ovvero a quei fonogrammi non identificati;

Handwritten signature and initials, possibly 'Am' and 'L.C.', with a vertical line and a small mark to the right.

8. IMAIE in Liquidazione, infine, nell'esclusivo interesse dei creditori artisti, ed al fine di meglio soddisfare le loro aspettative, ritiene opportuno svolgere le ulteriori attività anche per le attribuzioni non ancora eseguite utilizzando la banca dati, elaborata dal Nuovo Imaie, contenente informazioni non presenti nella banca dati di proprietà di IMAIE in Liquidazione;
9. Nuovo IMAIE onde poter adempiere alle funzioni ad esso attribuite per legge dichiara e garantisce di essersi dotato di una propria banca dati particolarmente aggiornata e funzionale, avendo acquisito dati da terzi ed avendo consentito agli artisti di poter accedere alla stessa mediante un portale appositamente costituito per l'incombente;
10. Nuovo IMAIE, peraltro, attesi i compiti e funzioni previste per legge, dichiara e garantisce di essere dotato di professionalità ed esperienza idonee a meglio svolgere i compiti di cui al presente Accordo;
11. sulla scorta di quanto sopra le Parti, al fine di assolvere le funzioni su di esse incombenti ed al fine di soddisfare ulteriormente gli interessi ed i diritti di tutti gli artisti interpreti e esecutori hanno ritenuto di perfezionare il presente accordo, per effetto del quale:
 - a) viene conferito a Nuovo IMAIE incarico di svolgere le attività meglio indicate nei successivi artt. 2 e 3 del presente Accordo, finalizzate alla individuazione dei creditori artisti interpreti esecutori e con la indicazione delle somme ad essi spettanti in relazione ai relativi rendiconti;
 - b) viene conferito a Nuovo IMAIE incarico di svolgere attività finalizzate alla individuazione dei creditori artisti interpreti esecutori e con la individuazione delle somme ad essi spettanti in relazione ai rendiconti di quegli utilizzatori di opere cinematografiche ed assimilate, ovvero di produttori di fonogrammi che ad oggi non abbiano ancora consegnato i rendiconti all'IMAIE in Liquidazione perché in contenzioso, precontenzioso o per qualsiasi altro motivo;
 - c) viene conferito a Nuovo IMAIE incarico di svolgere attività di completamento del calcolo dei compensi attribuibili ad artisti relativamente a quei fonogrammi ed opere cinematografiche e/o audiovisive che hanno maturato diritti non ancora attribuiti da Imaie in Liquidazione;
12. IMAIE in Liquidazione intende altresì conferire a Nuovo IMAIE apposito incarico affinché quest'ultima svolga attività di assistenza ad IMAIE in Liquidazione in tutte le eventuali contestazioni e/o insinuazioni che artisti creditori dovessero promuovere a qualsiasi titolo e/o ragione per rapporti maturati sino al 14/07/2009, il tutto sino alla chiusura della liquidazione, così come meglio indicato nel successivo art. 4);

Am
L. c. 4



13. il presente Accordo viene conferito da IMAIE in Liquidazione a Nuovo IMAIE dopo aver valutato gli effettivi costi necessari per l'espletamento delle attività tutte qui previste, aver confrontato gli stessi con il preventivo presentato da altro soggetto interessato ad acquisire analogo incarico, dopo aver valutato la banca dati elaborata nel corso di questi anni da Nuovo IMAIE e contenente la anagrafica completa di un gran numero opere cinematografiche e assimilate, nonché fonogrammi i cui passaggi sono avvenuti nel periodo di pertinenza, per competenza di IMAIE in Liquidazione (cioè ante 14 luglio 2009) e che non sono presenti nella banca dati di IMAIE in Liquidazione.

14. Tutto ciò premesso, tra le Parti resta inteso e convenuto quanto segue.

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale dell'Accordo e si hanno per integralmente riportate e trascritte nel seguente articolato, con valore di patto.

Art. 2 - Contenuto

2.1 IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di procedere alla individuazione e alla attribuzione dei compensi agli artisti interpreti esecutori di opere musicali ed audiovisive (o ai loro eredi), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa e dalle ordinanze di ripartizione in vigore, sulla base della rendicontazione fornita dagli enti utilizzatori e dai produttori fonografici e videografici, nonché dalla rendicontazione acquisita da enti terzi e, comunque, secondo le indicazioni dei Commissari Liquidatori.

In particolare - ed a fini esplicativi ma non esaustivi - l'incarico in parola contempla le seguenti attività inerenti le attribuzioni di somme non ancora ripartite relative a diritti non ancora attribuiti:

- a) individuazione degli artisti interpreti esecutori aventi diritto ai compensi ex artt. 71 septies e 71 octies, 73, 73 bis, 80 e 84, , Legge n. 633/41 in modo che IMAIE in liquidazione possa comunicare agli artisti/creditori individuati l'ammontare del credito da essi maturato;
- b) elaborazione di tutti gli elenchi relativi alla individuazione degli artisti interpreti esecutori aventi diritto e computo degli importi riferibili a ciascuno di questi ultimi nell'ambito dello stato passivo dell'Ente che i Commissari Liquidatori dovranno depositare a chiusura delle attività liquidatorie;
- c) elaborazione e ripartizione di qualsivoglia dato ancora oggi non pervenuto ma che, nel corso della durata del presente contratto, potrebbe essere fornito e, quindi, sopravvenire.

Le attività di completamento dei rendiconti dovranno essere svolte in base:



- a) alla normativa vigente;
- b) alle ordinanze in vigore alla data di estinzione dell'IMAIE;
- c) agli accordi stipulati da IMAIE con gli utilizzatori e/o produttori;
- d) alle specifiche indicazioni fornite da IMAIE in liquidazione;
- e) secondo i criteri utilizzati da parte di Imaie in Liquidazione per la redazione degli stati passivi sino ad oggi depositati e, comunque, secondo le indicazioni dei Commissari Liquidatori.

Per ogni filone di ripartizione (identificato da tipo di diritto, utilizzatore e/o produttore, periodo di competenza) sulla base del tipo di rendicontazione ricevuta, Nuovo Imaie fornirà la seguente documentazione:

- a) tabella dei compensi maturati dal singolo artista o erede avente diritto, qualificato da codice anagrafico e dai dati anagrafici;
- b) tabella di dettaglio dei compensi maturati dal singolo artista o erede avente diritto in riferimento alle singole righe di rendiconto sulla base del quale tali compensi sono stati determinati;
- c) tabella di dettaglio dei compensi riferiti alle singole righe di rendiconto sulla base delle quali non è stato possibile attribuire il compenso ad un determinato artista o erede avente diritto (non individuati);
- d) prospetto di riepilogo riportante: gli importi posti in ripartizione; il totale degli importi attribuiti agli artisti o eredi aventi diritto; il numero dei soggetti individuati e il totale degli importi non attribuiti ad aventi diritto;
- e) comunicazioni *ex art. 207 L.F.*, complete di nome, cognome ed indirizzo dell'AIE con l'indicazione della somma spettante, stampate con relative schede di ammissione unitamente ad un file Access per la produzione dei documenti contabili relativi allo stato passivo da depositare, oltre alla assistenza per le eventuali comunicazioni *ex art. 209 L.F.* e nonché un rapporto finale ovvero un piano di riparto che dia atto di tutti gli importi rendicontati in base alla tipologia di ripartizione (in via esemplificativa ma non esaustiva: enti, anni di riferimento, reti, importi da ripartire, compensi attribuiti, importi accantonati, spese di gestione, etc.). Resta inteso che le spese per le spedizioni delle comunicazioni *ex art. 207 L.F.* saranno a carico di IMAIE in Liquidazione.

2.2 Nel dettaglio, IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di espletare le attività esposte negli articoli seguenti.

Art. 3 - Oggetto

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Am' and the initials below it are 'L. C. S.'.

3. A. Attività riguardanti i rendiconti audiovisivo per il periodo dal 01.01.2008 al 14.07.2009.

IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di procedere alla individuazione e alla attribuzione dei compensi spettanti agli artisti interpreti esecutori di opere musicali ed audiovisive (o ai loro eredi), ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa e dalle ordinanze di ripartizione in vigore, sulla base della rendicontazione fornita dagli enti utilizzatori e dai produttori fonografici e videografici, nonché dalla rendicontazione acquisita da enti terzi.

In particolare:

3. A. 1. Ripartizione audiovisivo: Nuovo IMAIE si impegna a svolgere l'attività di individuazione e di calcolo del dovuto delle prime diffusioni dal 1 gennaio 2008 al 14 luglio 2009 e di eventuali opere cinematografiche e/o audiovisive in ogni caso non incluse negli stati passivi alla data odierna già depositati da IMAIE in Liquidazione.

Il Nuovo IMAIE si impegna ad individuare tutti gli artisti interpreti esecutori aventi diritto in base alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei diritti gestiti, nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore audiovisivo e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.


Il Nuovo IMAIE si impegna altresì a calcolare i compensi in relazione alle opere e successivamente a ripartire pro quota ai singoli aventi diritto individuati detti compensi in base alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei diritti gestiti nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore audiovisivo e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.

IMAIE in Liquidazione provvederà ad adempiere alle formalità previste per legge per la pubblicazione dello stato passivo riferito ai rendiconti di cui trattasi.

3. A. 2. Completamento generale audiovisivo: Nuovo IMAIE si impegna a svolgere l'attività di attribuzione e completamento dei compensi non ancora attribuiti di cui alla lettera L delle premesse dal 1 gennaio 1998 - data di entrata in vigore del diritto - al 14 luglio 2009 attraverso l'utilizzazione della propria banca dati aggiornata ed integrata da Nuovo IMAIE medesimo.

Nel caso di impossibilità di individuazione di detti artisti Nuovo IMAIE certificherà tale circostanza unitamente alle ricerche effettuate, indicando e computando gli importi totali nonché per ciascuna opera, diritto, utilizzatore e periodo.

Detta attività sarà svolta conformemente alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei diritti gestiti nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore audiovisivo e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page. The signature appears to be 'Am' followed by a stylized flourish, and the initials below it are 'C. G.'.

3. A. 3. Piano di lavorazione e consegna attività settore audiovisivo: alla stipula del presente accordo IMAIE in Liquidazione consegna l'insieme dei rendiconti oggetto della attività e successivamente consegnerà copia degli stati passivi limitatamente agli artisti creditori, al fine di correttamente adempiere alle proprie obbligazioni, con l'evidenza dei compensi incassati e di quelli incassandi.

SETTORE AUDIOVISIVO

art. 84 L. 633/41 – Comunicazione al pubblico delle opere cinematografiche o audiovisive assimilate a decorrere dal 1998

Rendiconti riguardanti:

Canali RAI

Canali RTI

Canali TMC/LA7

Canali STREAM/TELE+/SKY

Canali altri editori TV

Produttori Home Video associati UNIVIDEO

art. 71 septies L. 633/41 – Copia Privata Video a decorrere dal 2003

L'ordinanza di ripartizione prevede:

85% dei fondi in favore di opere cinematografiche o audiovisive assimilate in proporzione ai diritti ripartiti ai sensi dell'art. 84 LDA. L'85% è così ripartito:

20% interpreti colonna sonora;

80% attori di cui:

25% agli doppiatori per opere straniere e previa autorizzazione eventuali doppiatori di opere italiane

75% attori che appaiono in video ovvero 100% per opere prive di doppiaggio

15% dei fondi in favore di audiovisive in genere

art. 80 L. 633/41 – Diritto esclusivo di autorizzazione alla fissazione a decorrere dal 2002


RAI TRADE

3. B. Attività riguardanti i rendiconti area musicale per il periodo dal 01.01.2008 al 14.07.2009

3. B. 1. Ripartizione musicale.

Nuovo IMAIE si impegna a svolgere l'attività di individuazione e calcolo del dovuto in relazione ai produttori o loro associazioni in relazione agli anni 2008 e 2009 sino al 14 luglio.

Il Nuovo IMAIE si impegna ad individuare tutti gli artisti interpreti esecutori aventi diritto in base alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

diritti gestiti nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore musicale e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.

Il Nuovo IMAIE si impegna altresì a calcolare i compensi in relazione alle opere e successivamente a ripartire pro quota ai singoli aventi diritto individuati detti compensi in base alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei diritti gestiti nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore musicale e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.

IMAIE in Liquidazione provvederà ad adempiere alle formalità previste per legge per la pubblicazione dello stato passivo riferito ai rendiconti di cui trattasi.

3. B. 2. Completamento generale musicale: Nuovo IMAIE si impegna a svolgere l'attività di completamento della lavorazione dei rendiconti dal 1975 – data di entrata in vigore del diritto – al 14 luglio 2009 con determinazione dei compensi spettanti agli artisti relativamente ai diritti non contenuti negli stati passivi depositati ad oggi.

Per le eventuali opere di cui non sono stati ammessi aventi diritto il Nuovo IMAIE si impegna ad individuare tutti gli artisti interpreti esecutori aventi diritto e a calcolarne i compensi ripartendo pro quota ai singoli aventi diritto individuati gli stessi compensi. Nel caso di impossibilità di individuazione di detti artisti Nuovo IMAIE certificherà tale circostanza unitamente alle ricerche effettuate, indicando e computando gli importi totali nonché per ciascuna opera, diritto, utilizzatore e periodo.

Detta attività sarà svolta conformemente alla normativa vigente, alle ordinanze di ripartizione adottate dall'IMAIE in liquidazione in ragione dei diritti gestiti nonché agli accordi/contratti sottoscritti con gli utilizzatori in relazione al settore musicale e, comunque, in base alle indicazioni fornite dai Commissari Liquidatori.

3. B. 3. Piano di lavorazione e consegna attività settore musicale

alla stipula del presente accordo Imaie in Liquidazione consegna a Nuovo IMAIE l'insieme dei rendiconti oggetto della attività e successivamente copia degli stati passivi limitatamente agli artisti creditori, al fine di correttamente adempiere alle proprie obbligazioni, con l'evidenza dei compensi incassati e di quelli incassandi.


SETTORE MUSICALE

artt. 73 e 73 bis L. 633/41 - Utilizzazione secondaria del fonogramma a decorrere dal 1975.

produttori associati SCF

produttori associati AFI

Rai Trade

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

produttori indipendenti o accordi diretti

art. 71 septies L. 633/41 – Copia Privata Audio a decorrere dal 1992

produttori associati SCF

produttori associati AFI

produttori associati PMI

produttori associati AUDIOCOOP

produttori indipendenti o accordi diretti

3. C. In relazione ai punti 3. A. e 3. B. il Nuovo IMAIE:

3. C. 1. fornirà la banca dati aggiornata costituita ed acquisita dallo stesso Nuovo IMAIE contenente, tra l'altro, tutte le nuove opere elaborate e non note ad IMAIE in liquidazione;

3. C. 2. assisterà IMAIE in Liquidazione sino al termine della liquidazione;

3. C. 3. fornirà all'IMAIE in Liquidazione tutti indistintamente i dati completi di elaborazione dei rendiconti pattuiti con i liquidatori riportanti l'artista, l'opera, il diritto, gli importi, il periodo, l'utilizzatore e/o produttore;

3. C. 4. assisterà IMAIE in liquidazione in relazione agli accordi esteri;

3. C. 5. assisterà IMAIE in liquidazione in relazione al computo dei conguagli per l'iscrizione al passivo (acconti/saldi).

3. C. 6. elaborerà per l'adempimento degli incarichi l'elenco dei rendiconti forniti da IMAIE in Liquidazione sia del settore musicale che del settore audiovisivo, forniti, rispettivamente, dai produttori discografici (o loro associazioni) e dagli utilizzatori audiovisivi.

3. D. Le attività riguardanti il completamento della lavorazione di tutta la rendicontazione.


IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di procedere ad un completamento complessivo delle attribuzioni dei diritti non contenuti negli stati passivi depositati ad oggi.

Tale lavorazione sarà svolta da Nuovo IMAIE mediante l'utilizzazione della propria struttura e della propria banca dati nonché mediante l'acquisizione, a costi propri di Nuovo IMAIE, di banche dati e/o anagrafiche riferite a fonogrammi e opere cinematografiche o assimilate ad oggi non presenti nella banca dati di IMAIE in Liquidazione o in quella di Nuovo IMAIE, ovvero presenti ma in modo incompleto.

Art. 4 - Assistenza tecnica

IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di assistenza tecnica - sino al termine della liquidazione e cioè sino al trasferimento di fatto al Nuovo IMAIE dell'eventuale residuo attivo dall'attività liquidatoria, come alla data odierna prevede la Legge o a chi successivamente dovuto per

Am
C' *!*



legge - per ogni eventuale contestazione e/o opposizione allo stato passivo dovesse pervenire – sia per il settore musicale che per il settore audiovisivo - da artisti interpreti o esecutori che adducano di essere stati pretermessi o erroneamente qualificati dai rendiconti realizzati da Nuovo IMAIE ai sensi degli Artt. 2.1 e 2.2.), ovvero che adducano in ogni caso la erroneità del calcolo effettuato da Nuovo IMAIE; la assistenza tecnica attiene la fase stragiudiziale e quella eventuale giudiziale, ma limitatamente alla collaborazione nell'esplicazione dei passaggi e delle modalità di conteggio adottate da Nuovo Imaie che hanno condotto alla determinazione dei compensi attribuiti all'artista che abbia contestato i conteggi stessi, alla assistenza a qualsiasi opposizione allo stato passivo di cui al presente accordo nonché a tutte le opposizioni inerenti i precedenti stati passivi dell'Istituto già depositati nonché a tutte le insinuazioni tardive ed a tutte le opposizioni tardive, ed inoltre allo svolgimento dell'incarico di supporto alla Consulenza Tecnica di Parte in eventuali giudizi instaurandi, in caso di eventuali arbitrati e arbitraggi e, comunque, in qualunque tipologia di contenzioso avesse a verificarsi.


Art. 5 - Attività di supporto al bilancio finale di IMAIE in Liquidazione

IMAIE in Liquidazione conferisce a Nuovo IMAIE incarico di supporto all'attività di redazione del bilancio finale di chiusura dell'IMAIE in Liquidazione, con riguardo alle scritture inerenti i rapporti con i creditori artisti.

Art. 6 - Attività riguardanti rendiconti non ancora nella disponibilità di IMAIE in Liquidazione riguardanti utilizzatori di opere cinematografiche ed assimilate ovvero produttori di fonogrammi per il periodo antecedente il 14 luglio 2009.

IMAIE in Liquidazione dichiara, e Nuovo IMAIE prende atto, che alcuni utilizzatori dell'opera cinematografica ovvero alcuni produttori di fonogrammi ancora non hanno ottemperato alla consegna dei rendiconti, ovvero al pagamento del dovuto per il periodo antecedente il 14 luglio 2009 e/o non hanno versato a IMAIE in Liquidazione quanto dovuto per legge; con tali soggetti, IMAIE in Liquidazione ha in corso contenziosi ovvero è in procinto di intraprendere opportune azioni. Considerata la opportunità di completare la lavorazione delle rendicontazione consegnande, tenuto conto del complessivo volume di lavoro che Nuovo IMAIE dovrà svolgere e del comune obiettivo di soddisfare la categoria degli artisti, resta stabilito quanto segue:

a) non appena IMAIE in liquidazione avrà incassato quanto dovuto dai predetti soggetti significherà a Nuovo IMAIE di svolgere le attività di individuazione degli artisti aventi diritto con l'attribuzione di quanto loro dovuto, mediante la consegna dei rendiconti qualora esistenti e, comunque, con indicazione puntuale dei criteri di ripartizione, fermo restando che:



Handwritten signature and initials, possibly 'Am' and 'L.C.', with a vertical line to the right.

- qualora non vi siano rendiconti e si debba procedere alla imputazione di quanto dovuto agli artisti, la imputazione pro artista nei modi indicati da IMAIE in Liquidazione del dovuto per tale periodo sarà svolta celermente sia pur nei tempi che verranno concordati tra le parti;
- qualora, invece, la lavorazione richiesta dovesse consistere nella elaborazione di rendiconti, i tempi di lavorazione finalizzati alla imputazione pro artista del dovuto dipenderanno dalla complessità dei rendiconti stessi;

b) il corrispettivo di cui alle lavorazioni previste nel presente articolo deve intendersi compreso in quello attribuito a Nuovo IMAIE ai sensi del successivo Art. 8.

Art. 7 - Durata dell'incarico e termini di consegna


Nuovo Imaie si impegna a concludere tutte le attività di cui al presente accordo con consegna:

- 1) entro e non oltre la data del 31 marzo 2015 dei rendiconti lavorati 2008/2009 di cui agli artt. 3.A., 3.A.1, 3.B. e 3.B.1;
- 2) entro e non oltre la data del 31 marzo 2015 dei rendiconti di completamento di cui agli anni 1998/2009 audiovisivo e 1975/2009 musica di cui agli artt. 3.A.2., 3.B.2. e 3.D;
- 3) di files contenenti le singole comunicazioni per ciascun artista aventi diritto ex art. 207 L.F.: entro e non oltre 30 giorni dalla data di consegna di cui sopra e previa preventiva verifica da parte di un professionista scelto di comune intesa che accerti la correttezza della procedura adottata da Nuovo IMAIE. Le verifiche saranno eseguite in corso d'opera anche a campione e il professionista prima di ogni pagamento previsto dal presente contratto dovrà rilasciare attestazione della correttezza delle procedure adottate per la ripartizione.

Art. 8 - Pagamenti

All'avvenuta e puntuale consegna di tutte le lavorazioni di cui al presente Accordo entro i termini previsti IMAIE in Liquidazione verserà a Nuovo IMAIE, a titolo di corrispettivo per le attività dal medesimo espletate e di rimborso dei costi sostenuti per il puntuale espletamento delle stesse, la complessiva somma di Euro 730.000,00= oltre IVA secondo le seguenti modalità e scadenze:

- a) quanto ad euro 80.000,00= oltre IVA alla firma;
- b) quanto ad euro 200.000,00= oltre IVA alla consegna delle lavorazioni 2008/2009;
- c) quanto ad euro 300.000,00= ^{oltre IVA} alla consegna delle comunicazioni ex art. 207 L.F.;
- d) quanto ad euro 100.000,00= ^{oltre IVA} , decorsi 60 giorni dal termine di Legge stabilito per lo spirare delle opposizioni allo stato passivo, che verrà prontamente depositato da IMAIE in Liquidazione non appena



assolti i termini di rito;

e) quanto ad euro 50.000,00= al deposito del bilancio finale di liquidazione.

Art. 9 - Termini essenziali e penale

I termini finali di cui al precedente articolo 7 sono da intendersi ex art. 1457 e ss c.c. quali termini essenziali. Pertanto, in caso di mancato rispetto di tali termini essenziali da parte di Nuovo IMAIE, il presente Accordo sarà risolto di diritto ed IMAIE in liquidazione agirà per il risarcimento dei danni, fatto salvo il diritto di IMAIE in liquidazione di richiedere una penale pari ad Euro 3.000,00 (tremila) per ogni giorno di ritardo nella consegna delle lavorazioni da parte di Nuovo IMAIE.

Art. 10 - Corrispettivo per attività di consulenza ed assistenza

Il compenso di cui all'art. 8 è stato determinato anche tenendo conto della attività di assistenza e consulenza di cui agli artt. 4 e 5 per le cui attività non saranno dovute ulteriori somme.

Art. 11 - Chiarimenti

Le attività gravanti su Nuovo IMAIE ed i costi necessari per il regolare e puntuale espletamento delle stesse, graveranno esclusivamente su Nuovo IMAIE, senza il riconoscimento, da parte di IMAIE in Liquidazione di qualsivoglia indennità o rimborso, salvo diverso accordo scritto che tra le Parti dovesse intercorrere. Il compenso distintamente previsto per le attività di cui agli Artt. 2) e 3) che precedono, è stato considerato giust'appunto tenendo conto dei costi che graveranno su Nuovo IMAIE e del rispetto dei termini entro i quali Nuovo IMAIE dovrà espletare le attività tutte qui previste.

Art. 12 - Registrazione in caso d'uso

IMAIE in Liquidazione e Nuovo IMAIE concordemente stabiliscono che ai sensi e per gli effetti di cui DPR 26 aprile 1986 n. 131 gli oneri di cui al citato DPR saranno ad esclusivo carico del soggetto che presenterà il presente Accordo ai fini della sottoposizione alla formalità della registrazione che, essendo soggetto ad IVA, è a tassa fissa.

Art. 13 - Clausola compromissoria e Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione e/o alla interpretazione del presente Accordo ovvero ad esso connesse ovvero connesse ai relativi pagamenti verranno devolute per espressa volontà delle parti alla cognizione di un Arbitro Unico nominato dal Presidente del Tribunale Ordinario di Roma che giudicherà secondo diritto e che verrà retribuito in

Am -
Am -
Am -

base ai minimi dei compensi previste dalle tariffe professionali degli Avvocati ex D.M. 55/14 e posti a carico delle due parti nella misura del 50% ciascuna.

Nel caso in cui le parti, di comune accordo, ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Roma.

Art. 14 - Privacy

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 i dati sensibili inerenti il presente Accordo e raccolti in occasione della sottoscrizione ed esecuzione del presente Accordo saranno trattati nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata.

Art. 15 - Varie

Le parti danno atto che la fattispecie non ricade nell'ambito di applicazione di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. in quanto il presente contratto è stato oggetto di specifiche trattative tra le stesse che hanno discusso ed approvato ogni singola clausola.

Roma li, 3 giugno 2014.

Per I.M.A.I.E. in Liquidazione

I Commissari Liquidatori

Avv. Giovanni Galoppi

Prof. Enrico Laghi

Avv. Giuseppe Tepedino

Per Nuovo I.M.A.I.E.

Il Presidente

Avv. Andrea Micciché

I.M.A.I.E. in Liquidazione
Ufficio Protocollo Archivio
Istruttoria
Prot. 151942
Data 13/3/2015
Archivio

Prot. /15/3483

Roma, 6 marzo 2015

Spett.le IMAIE in liquidazione
Via Piave, 66
00187 Roma
Alla c.a. dei Commissari Liquidatori

Oggetto: Contratto Nuovo IMAIE e IMAIE in liquidazione del 3 giugno 2014 – integrazione.

Facciamo riferimento all'accordo sottoscritto in data 3 giugno 2014 tra il Nuovo IMAIE e l'IMAIE in liquidazione, avente per oggetto lo svolgimento delle attività da parte dello scrivente in favore di IMAIE in liquidazione finalizzate alla individuazione e alla attribuzione dei compensi agli artisti interpreti esecutori di opere musicali ed audiovisive necessarie alla conclusione della definizione dello stato passivo in relazione all'accertamenti di tutti i crediti spettanti agli aventi diritto.

Stiamo naturalmente completando il lavoro oggetto di contratto che siamo pronti a consegnarVi entro il termine stabilito del 31 marzo 2015.

Tuttavia, ribadendo quanto anticipato a voce, al fine di meglio soddisfare le esigenze degli artisti, siamo disposti ad estendere il lavoro in tal modo da poter allargare la rivisitazione dei compensi già iscritti negli stati passivi ad oggi depositati al fine di includere ogni possibile credito o creditore pretermesso a causa di elaborazioni individuazioni effettuate in precedenza in base a dati di repertorio incompleti tenendo in debito conto gli aggiornamenti attualmente intercorsi effettuati nella banca dati del Nuovo IMAIE.

Resta inteso che nessun compenso verrà corrisposto da IMAIE in liquidazione a Nuovo Imaie per lo svolgimento dell'attività di cui alla presente e che, pertanto, gli importi complessivamente dovuti da IMAIE in liquidazione al Nuovo IMAIE restano quelli pattuiti di cui all'articolo 8 del suddetto contratto. In relazione alla durata dell'incarico e i termini di consegna, di cui all'articolo 7, il termine del 31 marzo 2015 viene differito al 30 aprile 2015. Ogni ulteriore termine indicato nel contratto va inteso posticipato di 30 giorni.

Previa sottoscrizione delle presente da parte di IMAIE in liquidazione e Nuovo IMAIE il contratto del 3 giugno 2014 si intende modificato ed integrato nei termini sopra previsti, fermo restando il resto.

Stampato e sottoscritto in duplice originale.

In fede.

IMAIE in liquidazione
I Commissari Liquidatori

Avv.to Giovanni Galoppi

Prof. Enrico Laghi

Avv.to Giuseppe Tepedino

Nuovo IMAIE

Il Presidente

Avv.to Andrea Micciché